

STATUTO

GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SONDRIO SO VIA DON GUANELLA
19/B

Numero REA: SO - 38607

Codice fiscale: 00523750149

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

ESENTE DA BOLLO - "GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in quanto Cooperativa Sociale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del DLGS 117/2017.

ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO ai sensi dell'art. 82 comma 3 del DLGS 117/2017.

STATUTO "GRANDANGOLO Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita con atto in data 3 aprile 1985 sottoscritto in Sondrio la Società Cooperativa denominata:

"GRANDANGOLO Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Sondrio.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa si impegna a dare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 Cod. Civ., la

cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la programmazione, progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari, sanitari ed educativi orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta a bisogni di persone anziane, minori, disabili, adulti con disagio sociale e/o disturbi psichici, immigrati, detenuti, ex detenuti, persone a rischio di emarginazione, persone bisognose di cure.

In relazione a ciò, la Cooperativa può programmare, organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente:

- 1) attività e servizi di Assistenza Domiciliare di tipo socio assistenziale, socio sanitaria, sanitaria, educativa;
- 2) attività di assistenza sanitaria, e/o socio sanitaria, e/o socio assistenziale ed educativa realizzata attraverso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- 3) strutture di accoglienza residenziale, temporanea o permanente, per persone in "condizione di fragilità" e/o a rischio di emarginazione;
- 4) strutture residenziali Sanitarie e/o Socio sanitarie e/o Assistenziali, nonché servizi e Centri diurni integrati per anziani, disabili o per altri soggetti fragili;
- 5) centri diurni ed altre strutture a carattere socio/educativo animativo, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, alla conciliazione lavoro-famiglia, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- 6) promozione e progettazione di iniziative e interventi di politica sociale di sostegno alla famiglia ed alla comunità locale; tali interventi verranno svolti in collaborazione con soggetti del territorio quali organizzazioni del terzo settore, parrocchie e oratori, scuole, organizzazioni culturali e sportive, enti locali ed in generale enti pubblici e privati;
- 7) attività di formazione, di progettazione e di consulenza con riferimento agli ambiti di attività della Cooperativa;



- 8) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e accoglienza delle persone in condizioni di bisogno;
- 9) iniziative volte alla sensibilizzazione ed alla promozione della cultura della solidarietà;
- 10) servizi di assistenza scolastica ed educativa compresi interventi di aiuto assistenziale ad alunni portatori di handicap fisici, sensoriali e psichici, con espletamento degli stessi servizi anche a domicilio o presso strutture dedicate;
- 11) gestione d'asili nido, di micro-nidi e nidi familiari, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche e di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
- 12) servizi di mediazione e di consulenza familiare, gestione di consultori familiari pubblici o privati;
- 13) servizi di assistenza sanitaria a tutti i cittadini bisognosi di cure sanitarie, infermieristiche, riabilitative presso il proprio domicilio, nonché presso strutture ambulatoriali, centri di riabilitazione, centri di cure sanitarie, ospedali, case famiglia, centri di accoglienza;
- 14) attività e servizi finalizzati all'accoglienza e all'integrazione della popolazione migrante nella comunità locale, compresa la mediazione sociale, linguistica, culturale, sia presso strutture ed enti, sia sul territorio e nei quartieri ove si rendessero necessari tali interventi;
- 15) servizi di portierato sociale e di mediazione presso luoghi abitativi al fine di garantire l'integrazione e pacifica convivenza fra gli inquilini e il mantenimento del decoro dei luoghi abitativi medesimi;
- 16) attività di pulizia generale e cura di ambienti privati e pubblici laddove svolte in strutture ove la società svolge in via prevalente attività di natura sociale, socio assistenziale, socio sanitaria, sanitaria, socio educativa;
- 17) gestione di mense, bar, tavole calde, centri di preparazione, cottura e distribuzione di pasti nonché di tutto ciò che rientri nell'attività della ristorazione collettiva e di servizio alla comunità laddove svolte in strutture ove la società svolge in via prevalente attività di natura sociale, socio assistenziale, socio sanitaria, sanitaria, socio educativa;
- 18) servizi di telemedicina, telesoccorso, teleassistenza;
- 19) servizio di trasporto con mezzi adeguati al trasporto di tutti i cittadini, in particolar modo anziani, inabili,



minori, portatori di handicap fisici con difficoltà;

20) servizi finalizzati a supportare le famiglie nel
reperimento, nella selezione e nella formazione di
assistenti famigliari private;

21) servizi finalizzati a promuovere l'occupazione attraverso
la formazione, l'addestramento, la mediazione, il matching
tra domanda e offerta e servizi assimilati, svolti in
proprio, in convenzione con enti pubblici o privati, anche
attraverso l'adesione ad agenzie e consorzi appositamente
autorizzati;

22) servizi generalmente diretti a promuovere politiche attive
del lavoro e a facilitare l'occupazione dei cittadini;

23) attività e servizi nell'ambito della promozione culturale e
del territorio, della tutela e sostenibilità ambientale;

24) attività sociali e di servizio per le comunità locali
mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e
immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e
realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di
capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di
ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Durante l'erogazione dei servizi socio assistenziali, socio
sanitari, sanitari, educativi, riabilitativi sarà possibile
svolgere attività produttive, attribuendo alle stesse una
valenza terapeutica comunque non finalizzate all'inserimento
lavorativo.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme
di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra
attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché
potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e
finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,
attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
professioni riservate, per le quali è richiesta l'iscrizione
in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze
e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività
sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere
attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge
a cooperativa in possesso di determinati requisiti,
appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di
previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una
sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per
la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata
esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso
esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il

pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III
SOCI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionale adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
- b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- c) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla



realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Art. 6 (Speciale categoria di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, Cod. Civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, non possono rappresentare altri soci e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, primo comma, e 2545 bis Cod. Civ..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi, salvo l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei



Soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di cooperativa, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata (PEC) ed in numero di fax;

h) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

i) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e



annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

a) del capitale sottoscritto;
b) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

I soci sono inoltre tenuti a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla



ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Ogni socio deve sottoscrivere almeno 2 (due) azioni.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni di valore complessivo superiore ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Cod. Civ. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel Libro dei Soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e 39 del presente statuto.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 Cod. Civ. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 Cod. Civ.), può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la



Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e 39 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i



soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) Assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e 39 del presente statuto o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 2533, ultimo comma, Cod. Civ. lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 14, oppure che uno di essi succeda nella posizione sociale del de cuius. In tal caso il designato diventa socio a condizione che possieda i prescritti requisiti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, al quale deve essere presentata richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi



dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma, Cod. Civ. nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 14 (Termini di decadenza, rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere b), c), d), e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende esclusivamente il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, Cod. Civ..

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15 (Limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Cod. Civ..

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.



Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 16 (sedici).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 Cod. Civ..

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 9.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
- Indipendentemente dal capitale sottoscritto e versato al socio



sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Cod. Civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

- . l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- . le modalità di circolazione;
- . i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- . il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa



dall'Assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Società, sulla trasformazione e sulla fusione con altre società, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai due terzi dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 28 (Consiglio di Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore per il socio cooperatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Mentre, l'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 29 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi



poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 Cod. Civ. - dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 28, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ..

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.



L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, ovvero ai consiglieri ai quali sia demandata l'esecuzione di specifiche delibere. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 34 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 35 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.



TITOLO VII
BILANCIO E RISTORNI

Art. 36 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 37 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristori, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristori attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei

trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:



a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

potrà inoltre emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nella Assemblea generale dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, Cod. Civ.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

a) ASSEMBLEA

Art. 23 (Convocazione)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa, l'avviso di convocazione può essere pubblicato sul quotidiano "La Provincia di Sondrio" almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Sono comunque ammessi ulteriori mezzi di comunicazione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, purché idonei a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 24 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea, sia essa Ordinaria o Straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), Cod. Civ., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la



responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Inoltre, l'assemblea approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 112 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 Cod. Civ., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel Libro dei Soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 Cod. Civ., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio, anche nel rispetto dell'art. 2539 Cod. Civ..

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 26 (Presidente e verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal Vice Presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in Assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito

cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 Cod. Civ., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

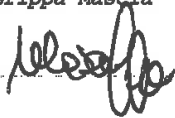


13 GIU. 2018

Allegato 1
Autografo del
titolo 657 carta 3

La sottoscritta Grippa Mascia, amministratore della società Il
Granello Cooperativa Sociale, consapevole delle responsabilità penali
di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci - dichiara, ai sensi
dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente
documento all'originale conservato agli atti della società.

Grippa Mascia



Allegato n. 1
All'atto reg. il
Num 657 serie 3 13 GIU. 2018

La sottoscritta MASCIA GRIPPA in qualità di amministratore della società GRANDANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara di aver compiuto con esito positivo il raffronto delle copie 'per immagine' del presente documento con gli originali cartacei conservati agli atti della società (artt. 22, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e 4 comma 1 del DPCM 13 novembre 2014).

MASCIA GRIPPA